

COMUNE DI FONTANAFREDDA
AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO
PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ (Art. 40, c. 3-sexies, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.)

Modulo I: la costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa

Il fondo per le risorse decentrate del Comune è stato costituito con determinazione del Responsabile dell'Area 1 Amministrativo-Finanziaria n. 437 del 06/06/2024 in applicazione del CCRL 19/07/2023.

Sezione I: Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Costituzione in base ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio

- a) Consolidamento delle risorse stabili in funzione del numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo Indeterminato in servizio alla data del 31.12.2016**

Situazione al 31/12/2016	N. Unità a tempo INDETERMINATO	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse stabili	
	1	A	917,00	917,00
	11	B	1.016,00	11.176,00
	14	C	1.177,00	16.478,00
	4	D	2.271,00	9.084,00
		PLS	1.012,00	0,00
	7	PLA	1.124,00	7.868,00
	1	PLB	1.944,00	1.944,00
		PLC	2.235,00	0,00
		FA	1.092,00	0,00
		FB	1.177,00	0,00
		FC	2.271,00	0,00
	38			47.467,00

- b) Consolidamento quote retribuzione individuale di anzianità, maturato economico, assegni ad personam in relazione alle cessazioni avvenute fino al 31.12.2021** **3.721,58**

Comma 7 – Incremento per RIA, maturato economico e assegni ad personam

Importo corrispondente alle retribuzioni individuali e di anzianità, al maturato economico in godimento e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

540,36

Comma 5 e 12 – Trasferimenti di personale

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del Comparto, in attuazione dell'articolo 31 del D.Lgs 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi di una quota di risorse stabili e variabili determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3 in relazione alle unità di personale trasferito.

Data del trasferimento	N. Unità	Categoria	Importo annuo	
		A	917,00	0,00
		B	1.016,00	0,00
		C	1.177,00	0,00
		D	2.271,00	0,00
		PLS	1.012,00	0,00
		PLA	1.124,00	0,00
		PLB	1.944,00	0,00
		PLC	2.235,00	0,00
		FA	1.092,00	0,00
		FB	1.177,00	0,00
		FC	2.271,00	0,00
				0,00

Comma 9 – Incrementi stabili dell'organico

Gli enti che abbiano incrementato in maniera stabile l'organico rispetto al personale in servizio al 31.12.2016 aumentano le risorse stabili del fondo, determinate ai sensi del presente articolo, per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 2 al corrispondente ulteriore numero di unità.

Data	N. Unità a tempo INDETERMINATO	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse stabili	
	0	A	917,00	0,00
	2	B	1.016,00	2.032,00
	6	C	1.177,00	7.062,00
	2	D	2.271,00	2.271,00
		PLS	1.012,00	0,00
	0	PLA	1.124,00	0,00
	0	PLB	1.944,00	0,00
	1	PLC	2.235,00	2.235,00
		FA	1.092,00	0,00
		FB	1.177,00	0,00
		FC	2.271,00	0,00
	11			13.600,00
TOTALE RISORSE STABILI				65.328,94

Sezione II: Risorse variabili:

Costituzione in base ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio

Comma 3 – Personale in servizio al 31.12.2020

A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'ammontare delle risorse variabili è determinato in funzione del numero di dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 2020 ed è quantificato nell'importo di euro 720,00.

**Dipendenti in servizio al
31/12/2020**

N. Unità	Categoria	Importo annuo	
1	A	720,00	720,00
8	B	720,00	5.760,00
17	C	720,00	12.240,00
5	D	720,00	3.600,00
	PLS	720,00	0,00
4	PLA	720,00	4.320,00
1	PLB	720,00	720,00
	PLC	720,00	0,00
	FA	720,00	0,00
	FB	720,00	0,00
	FC	720,00	0,00

38

27.360,00

Comma 12 – Trasferimenti di personale

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del Comparto, in attuazione dell'articolo 31 del D.Lgs 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi di una quota di risorse stabili e variabili determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3 in relazione alle unità di personale trasferito.

N. Unità	Categoria	Importo annuo	
1	A	720,00	0,00
8	B	720,00	0,00
17	C	720,00	0,00
5	D	720,00	0,00
	PLS	720,00	0,00
4	PLA	720,00	0,00
1	PLB	720,00	0,00
	PLC	720,00	0,00
	FA	720,00	0,00
	FB	720,00	0,00
	FC	720,00	0,00

0,00

Comma 8 – Risorse variabili – incrementi annuali

Le risorse variabili del fondo di cui al comma 3 sono incrementate annualmente:

- a) dalle risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni **64.512,25**
- b) dalle economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza **0,00**
- c) per una quota determinata ai sensi del comma 3 e relativo importo (euro 720,00), in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno sei mesi. Rimane escluso da questa disciplina il personale assunto ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000 **0,00**
- d) dalle risorse stabilite dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa per corrispondere quanto previsto dall'art. 15 CCRL 19/07/2023 (Diritti derivanti da invenzioni industriali) **0,00**

Comma 13 – Forme associative – assegnazione temporanea

Nei casi di assegnazione temporanea di personale alle forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui alla LR n. 21/2019 e limitatamente alla durata della medesima assegnazione, gli enti titolari del rapporto di lavoro e l'ente di destinazione rispettivamente riducono e incrementano i fondi di una quota di risorse variabili determinata ai sensi del comma 3 in relazione alle unità di personale assegnato e riproporzionato in base al tempo di lavoro. LE risorse calcolate come al periodo precedente sono destinate indistintamente all'incentivazione del personale della forma associativa.

Importo annuo per dipendente risorse stabili	Numero unità	Mesi di assegnazione	Percentuale di assegnazione	Importo complessivo annuo
720,00				-

TOTALE RISORSE VARIABILI**91.872,25**

TOTALE FONDO 2024	157.201,19
--------------------------	-------------------

Sezione III: Art. 45 CCRL 19/07/2023

L'art. 45 del CCRL 19.07.2023 prevede al comma 10 che gli oneri delle voci stipendiali diverse da quelle indicate ai commi 1, 2 e 3, compreso il lavoro straordinario, continuano ad essere imputati a carico del bilancio degli Enti. Le quantificazioni di tali risorse sono calcolate in base alle norme legislative e contrattuali vigenti ed è soggetta ai soli vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa di personale nel tempo vigente.

VISTA la L.R. 18/2015, come modificata dalla L.R. 6 novembre 2020 n. 20, ed in particolare:

- l'articolo 2 comma 2 bis, che prevede che al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetta alla Regione definire con la legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche;
- l'art. 2 comma 2 ter che dispone che gli enti locali della Regione assicurano la razionalizzazione e il contenimento della spesa nell'ambito del concorso finanziario di cui al comma 2 bis, nonché attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 e delle misure previste dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi regionali;
- l'art. 18 comma 1, che individua quali destinatari della normativa in materia di obblighi di finanza pubblica tutti gli enti locali della Regione;
- l'art. 19 comma 1 lettera c) secondo cui gli enti locali sono tenuti ad assicurare: la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale;
- l'art. 22 secondo cui gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva del personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia n. 1994 del 23/12/2021 di determinazione dei valori soglia e degli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica;
- la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche per l'Immigrazione del 30/12/2020 avente ad oggetto "Norme di coordinamento della finanza locale – Obblighi di finanza pubblica in vigore dall'esercizio 2021 per i Comuni del Friuli Venezia Giulia";

Sulla base della summenzionata normativa pertanto i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia, ivi compresi quelli in materia di personale comunque denominati fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica inerenti la spesa di personale sopra richiamati.

Per tale motivo il Fondo non risulta decurtato nel suo utilizzo.

Sezione IV: Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

RISORSE STABILI	65.328,94	
RISORSE VARIABILI	91.872,25	
		157.201,19

Sezione V: Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Come previsto dalla Circolare 25 della RGS, date le risorse del Fondo, alcune poste hanno sostanzialmente natura obbligatoria e non sono per tanto oggetto di negoziazione (es. il costo delle progressioni economiche orizzontali giuridicamente già perfezionate all'aprirsi della sessione negoziale, il salario aggiuntivo come definito a livello di CCRL).

Voci a Bilancio

Straordinario	6.032,00
Indennità precedentemente finanziate da fondo e dal 2018 da bilancio	29.759,40

Voci a Fondo

Progressioni economiche 2024 (già attribuite)	40.904,90
---	-----------

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le poste oggetto di negoziazione risultano:

PRODUTTIVITA'/PROGRESSIONI ECONOMICHE	51.784,04
di cui massimo per progressioni economiche	4.000,00

Sezione III: Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV: Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

STRAORDINARIO	6.032,00
PROGRESSIONI ECONOMICHE 2024 (già attribuite)	40.904,90
INDENNITA'	29.759,40
PROGRESSIONI ECONOMICHE (da attribuire 2024)	4.000,00
PRODUTTIVITA'	47.784,04

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a. **attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.**
Le risorse stabili ammontano ad euro 65.328,94 e sono riferite, in via prioritaria, alle progressioni orizzontali.
- b. **attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici**
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCRL. La presenza del sistema di valutazione e misurazione della prestazione approvato dal Comune e in recepimento del D.Lgs. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. 75/2017, e della L.R. 18/2016 garantisce il rispetto dei principi di selettività e premialità del merito.

Modulo III – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al salario accessorio dall'ipotesi di contratto e i relativi oneri riflessi sono stati stanziati negli appositi capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2024, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il valore complessivo del salario accessorio 2024 del Comune è compatibile con il rispetto dei vincoli di spesa del personale di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1994 del 23/12/2021.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Le poste del Fondo trovano copertura nella Miss. 1- Progr. 11 – Capitolo 990/1 – 990/2
PEG: DG 45 del 30/03/2023 e successive modifiche.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO